



## Ordine Regionale dei Geologi della Puglia

Executive Center – via Amendola 168/5 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70126 BARI  
Web page: [www.geologipuglia.it](http://www.geologipuglia.it) - E-mail: [info@geologipuglia.it](mailto:info@geologipuglia.it)

Bari, 5 settembre 2006  
Prot.C/45/1169

A tutti gli iscritti

### Circolare N° 45

OGGETTO: Procedure derivanti dall'applicazione del "Decreto Bersani" e Legge di conversione.

Gent.mi/e iscritti/e,

di seguito si trasmettono le note predisposte dall'Ordine a cura del legale (avv. Sparapano) e del commercialista dell'Ordine (dott. Mancini) che illustrano le principali variazioni amministrative derivanti dall'applicazione della Legge 248/2006 di conversione del Decreto Legge 233/2006.

- INDICAZIONI DEL LEGALE AVV. SALVATORE SPARAPANO SULLE PROCEDURE DI FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI:

La L.248/2006 di conversione del D.L.233/2006 (in vigore dal 12 agosto c.a.), all'art.2 ha abrogato tutte le disposizioni che prevedono la "obbligatorietà di tariffe fisse o minime".

Il regime del tariffario professionale, quindi, di per sé non è stato abrogato se non nelle parti ove sono previsti obblighi di compensi in misura fissa o minima.

Pertanto attualmente, nel rapporto tra professionista e cliente, ai fini della quantificazione del compenso professionale, varranno solo gli accordi tra loro stipulati in quanto, abrogati gli importi minimi o fissi stabiliti per legge, in assenza di accordo sarà impossibile ottenere un compenso sulla base del solo tariffario.

Tale accordo, in virtù della sopra indicata normativa, può essere parametrato anche in relazione all'obiettivo da perseguire ed è opportuno che sia formalizzato per iscritto per le considerazioni sopra svolte.

La nuova normativa, al comma 12 bis dell'art.2, prescrive a pena di nullità la forma scritta solo nei rapporti tra avvocati e cliente ma per quanto riguarda le altre categorie professionali è indubbio che il requisito della forma scritta, seppur non prescritto a pena di nullità, è, a seguito della riforma, l'unico mezzo certo per poter dimostrare ed ottenere il compenso pattuito con il cliente.

- INDICAZIONI DEL COMMERCIALISTA, DOTT. MANCINI, SULLE INNOVAZIONI CONTABILI DEI PROFESSIONISTI INTRODOTTE DA DECRETO BERSANI.

### GENERALITÀ

Il decreto Legge 223/2006 convertito nella legge 248/2006 al comma 12 ha previsto per gli esercenti arti e professioni (anche nel caso si associazioni tra artisti e professionisti) l'obbligatorietà di:

- Tenere uno o più conti correnti bancari/postali su cui far confluire gli incassi/prelevamenti professionali;

- Incassare i compensi esclusivamente mediante assegno non trasferibile , bonifico , o altre modalità di pagamento bancario/postale , nonché mediante sistemi elettronici di pagamento (carte di credito , POS , ecc ) per compensi pari o superiori a €1.000 ,00 fino al 30/06/2007 , dall'1/7/2007 al 30/06/2008 il limite sarà per importi pari o superiori a €500,00 e dall' 1/7/2008 il limite sarà per importi pari o superiori a €100,00 .

La norma fa riferimento al “ compenso “ e non all’ “incasso “ né all’”imponibile IVA “ , ora ai fini delle imposte dirette per i professionisti i compensi sono tutti quei proventi rilevanti anche ai fini della ritenuta d’acconto , pertanto l’importo dei mille euro deve intendersi al netto del contributo previdenziale integrativo per i professionisti dotati di cassa di previdenza (compensi pari o superiori a €1.000,00 ) e, invece, al lordo del 4% per i professionisti chiamati a versare la maggiorazione del 4% all’INPS ( compensi pari o superiori a € 961,54 ) .

In ogni caso è opportuno rilevare che le somme riscosse nell’esercizio dell’attività devono affluire nei conti correnti bancari o postali , indipendentemente , dall’importo delle somme percepite ,pertanto se l’esercente l’arte o la professione incassa , ad esempio , un onorario di 100 euro in contanti dovrà versarlo sul proprio conto corrente , e solo dopo aver versato il contante sul conto potrà prelevare l’importo , o parte di esso per le proprie esigenze personali o professionali .

Tuttavia tale rigore procedurale , può essere mitigato dalla considerazione che non sussiste un termine entro il quale le somme , siano esse in contanti che in assegno debbano essere versate sul conto corrente con la paradossale possibilità di incassare entro tutto l’anno e di fare , poi , un unico versamento finale.

Non essendo previsto di evidenziare i movimenti di conto corrente in contabilità e non essendo stabilito dalla norma l’utilizzo di conti a soli fini professionali , non dovrebbero sussistere problemi nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati sia per movimentazioni di tipo professionale che di tipo privato.

Non è , quindi , richiesta anche se , forse ,consigliabile l’apertura di nuovi conti correnti da parte dei professionisti a oggi utilizzatori di conti “ privati “.

Dai conti correnti ,come già su detto ,devono essere prelevati gli importi necessari per il pagamento delle spese di tipo professionale ( cancelleria , collaboratori , fornitori di servizi ,contratti di somministrazione ) e non ( se si utilizza un unico conto corrente ) e potranno essere pagate in contanti anche se superiori a € 1000,00 e , se non effettuati , nei confronti di altri professionisti o artisti , entro il limite di € 12.500.

E’ importante sottolineare che manca , attualmente , una sanzione per il professionista che non rispetta le norme su indicate se non , è un’ipotesi , quella della irregolare tenuta della contabilità e di conseguenza scaturirebbe l’accertamento induttivo.

**Nessuna sanzione è ipotizzabile in capo al cliente i quali , però, subiranno di riflesso l’imposizione di attivare un conto corrente con cui effettuare i pagamenti .**

## NUOVI COMPONENTI REDDITUALI PER I PROFESSIONISTI

Altra importante novità prevista dall’articolo 36 comma 29 riguarda l’assoggettamento a tassazione come redditi di lavoratore autonomo :

- Le plusvalenze/minusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di beni strumentali , esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte , d’antiquariato e da collezione.( non è consentita la rateizzazione della plusvalenza ammessa per i beni detenuti da almeno tre anni)
- Dalla cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale . Qualora tali proventi siano percepiti in unica soluzione gli stessi sono soggetti a tassazione separata.

Viene , inoltre , previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono interamente deducibili ( e non soggette al limite della deducibilità del 2% dei compensi percepiti ) qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

## RITENUTE D’ACCONTO E PROCEDURE CONCORSALE

Vi ricordiamo , altresì , che nell’ipotesi di fatture emesse nei confronti di curatori fallimentari o Commissari liquidatori , si deve assoggettare il compenso alla ritenuta d’acconto del 20% in quanto il soggetto su indicati sono diventati sostituti d’imposta.

## VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

A partire dal 1/10/2006 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento delle imposte e dei contributi in via telematica anche avvalendosi di intermediari abilitati.

## VEICOLI ADATTATI AD AUTOCARRO

Con un apposito decreto saranno individuati i veicoli che , indipendentemente , dalla appartenenza alla categoria di omologazione degli autocarri ,dovranno essere assoggettate al regime di deducibilità limitata e di indetraibilità dell'Iva.

## SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

Il comma 7 dell'articolo 35 prevede la pena da sei mesi a due anni a carico di chiunque non versi l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale , se di importo superiore a 50 mila Euro , entro il termine di versamento dell'acconto per il periodo successivo.

E' reato anche la compensazione di crediti non spettanti o inesistenti .

In allegato al messaggio troverete il DL 248/06 di conversione del decreto Bersani dove sono state evidenziate in giallo gli articoli di nostro maggiore interesse

Cordiali saluti.

f.to IL PRESIDENTE  
geol. Giovanni Calcagni